



REGOLAMENTO ELETTORALE

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PRINCIPE E SOVRANO

5 Maggio 1906

Capo I.

Elettori

Art. 1.

- Sono lettori i Capi-famiglia o loro Delegati, sammarinesi originari o naturalizzati, ed i Dottori, che si ritengono emancipati di diritto.

Art. 2.

- Dalla funzione elettorale sono esclusi le donne e gli ecclesiastici; e, per incapacità, gli inabilitati per infermità di mente; per indegnità, coloro che riportarono condanne di interdizione definitiva o temporanea della piena capacità giuridica, o che furono colpiti da pene per misfatti.

Art. 3 L'elettore può esercitare il suo diritto solo nella Parrocchia dove ha il suo domicilio civile; e, se l'abbia trasferito fuori del territorio della Repubblica, deve esercitare il suo diritto politico nella Parrocchia nella quale ha avuto l'ultimo suo domicilio o residenza, lasciandosi la scelta della Parrocchia in cui votare solo a quei Capi

-famiglia, dei quali non si potrà stabilire l'ultimo domicilio o residenza.

Capo II.

Formazione delle liste elettorali.

Art. 4.

- Le liste elettorali sono formate d'Ufficio, e vi sono iscritti in ordine alfabetico, col cognome, nome e paternità, tutti coloro che hanno i requisiti necessari per essere elettori.

Alla compilazione di esse attende una Commissione formata dal Segretario dell'Interno, che la presiede, dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal Cancelliere Penale.

Art. 5.

- Nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione delle liste, che dovrà farsi nello stesso modo seguito per la convocazione dell'Arringo, coloro che credessero di non essere stati in quelle ben

designate o fossero stati omissi, hanno facoltà di far conoscere il loro buon diritto presentando ricorso orale o per iscritto all'Ufficiale dello Stato Civile

Su questi ricorsi deciderà inappellabilmente la Reggenza col Congresso di Stato e con la Commissione Governativa.

Art. 6.

- Gli elenchi elettorali sono ostensibili a tutti nella Segreteria dell'Interno.

CAPO III

Le circoscrizioni elettorali

Art. 7.

- Per le elezioni generali del Consiglio, il territorio della Repubblica è diviso in tante circoscrizioni quante sono le Parrocchie; e ognuno ha diritto di eleggere un numero di Consiglieri proporzionali al numero dei suoi abitanti: e cioè la

Parrocchia della Pieve Consiglieri N. 22

" di Serravalle " " 12

" di Faetano " " 6

" di Montegiardino " " 4

" di Fiorentino " " 2

" di Chiesanuova " " 4

" di Acquaviva " " 4

" di Domagnano " " 4

" di San Giovanni " " 2

Art. 8.

- In ogni parrocchia possono essere eletti non solo coloro che vi hanno domicilio, ma anche quelli che sono domiciliati in qualsiasi altra Parrocchia della Repubblica.

CAPO IV

Procedimenti della votazione

Art. 9.

- Alla votazione presiede un Ufficio o Seggio elettorale in ogni Parrocchia.

Art. 10.

- La Reggenza col Congresso Economico e con la Commissione compilerà la lista dei nomi di quanti meglio saranno ritenuti adatti alle operazioni elettorali, e procederà poi al sorteggio dei Presidenti degli Uffici delle circoscrizioni elettorali.

Art. 11.

- Ogni Ufficio Elettorale è composto di tre Membri, dei quali il primo, che ne è il presidente, è nominato secondo le disposizioni dell'art. precedente, gli altri due sono eletti in ogni Parrocchia a sorte tra i primi sei letterati, che saranno nominati nel giorno stesso delle elezioni nelle sale destinate alla votazione fra gli elettori presenti, invitati a ciò dal Presidente, purchè però siano almeno in numero di quindici nelle Parrocchie che hanno un numero di Capi-famiglia superiore a cento, e di dieci in quelle Parrocchie che hanno un numero di Capi-famiglia minore di cento.

Art. 12.

- E' compito degli Uffici di osservare l'orario fissato per le votazioni, constatare l'identità(*) dell'elettore, giudicare sulla validità delle schede, notare su appositi Registri i reclami avanzati, giudicare in prima istanza sulle contestazioni sorte intorno alla irregolarità delle operazioni, unire ai Verbali le schede nulle, le bianche e le contestate, nonchè le proteste scritte ed ogni documento relativo.

Art. 13.

- Costituitosi il Seggio, gli Elettori votano consegnando al Presidente la loro scheda. Il Presidente ne stacca il foglio-copertina e pone la scheda, chiusa, nell'urna destinata.

Il Segretario del Seggio notà in apposito Registro il cognome, il nome e la paternità di ogni Elettore.

Art. 14.

- L'Elettore può votare per un numero di tanti nomi no superiore al numero dei Consiglieri da eleggersi nella Parrocchia a cui egli appartiene, e nella scheda indicherà solo il cognome e nome di ciascun Candidato per cui inteda votare. Potrà aggiungervi anche la paternità ed i titoli accademici e gentiliz.

Se la scheda conterà segni particolari e visibili di riconoscimento della persona del votante, sarà nulla; e nulli del pari saranno gli ultimi nomi di candidati, che potessero essere scritti sulla scheda, in eccesso del numero dei Consiglieri da eleggersi nella Parrocchia del Votante.

Art. 15.

- Quei Capi-famiglia che crederanno di delegare, se impediti da malati, da infermità o d assenza, il proprio mandato ad altra persona maggiorenne e non censurata, però di sua famiglia, ne presenteranno, non piu' tardi di tre giorni avanti a quello destinato per l'elezione del nuovo Consiglio, domanda per iscritto alla Reggenza, e la delega, - che dovrà esser unita alla domanda e che dovrà essere controfirmata da un Pubblico Ufficiale, il quale potrà essere, per i delegati residenti nella Repubblica, anche il loro Parroco - sarà giudicata valida alla Reggenza col Congresso e con la Commissione Governativa.

Art. 16.

- La votazione resterà aperta dalle ore nove alle ore quattordici.

Alle ore quattordici, chiusasi la votazione, si suggelleranno le Urne; e dei Registri e di ogni altro documento si farà un plico, l'involucro del quale sarà suggellato e firmato, come le Urna, dai Componenti il Seggio.

Nel giorno stesso le Urne, col Plico dei Registri e dei Documenti, saranno trasportate nel Pubblico Palazzo, nella Sala dello Scrutinio, della quale le chiavi saranno ritirate dalla Reggenza.

Art. 17.

- Nel giorno successivo alle ore nove le Commissioni dei var Seggi riunite, e sotto la Presidenza della Reggenza, procederanno allo scrutinio dei voti.

La Commissione s'intenderà legalmente costituita coll'intervento dei due terzi dei Componenti i var Seggi.

Art. 18.

- Nel termine di quattro giorni da quello delle votazioni generali, sarà pubblicato l'esito delle votazioni in ogni Parrocchia e sarà notificata personalmente la nomina a ciascun Eletto.

Art. 19.

- Al nuovo Consiglio, nella prima Seduta, spetterà di giudicare sulla legittimità delle elezioni, sui ricorsi avanzati dagli Elettori e riferibili alle questioni di eleggibilità ed alle operazioni elettorali, e di provvedere all'eventuale radiazione degli ineleggibili, sostituendoli con coloro che abbiano avuto immediatamente dopo maggior numero di voti.

Pendente ancora il giudizio, gli Eletti, la elezione dei quali sia stata contestata, non potranno essere candidati per la prossima Reggenza.

Art. 20.

- A parità di suffragi avrà la preferenza il maggiore di età; e nei casi di elezioni plurime, gli Eletti potranno optare per quella Parrocchia della quale intenderanno di esercitare la rappresentanza.

L'opzione dovrà seguire nel termine fissato per la prima Seduta del nuovo Consiglio, altrimenti in questa stessa prima Seduta verrà sorteggiata la Parrocchia, che dovrà procedere alla nuova elezione.

Art. 31.

- Salve le sanzioni di cui all'art. 487 e 479 del vigente Codice Penale, si intenderà applicabile la pena di cui a quest'ultimo articolo per qualunque altro attentato al libero esercizio dei diritti politici, perpetrato anche con mezzi diversi da quelli previsti nell'articolo stesso.

Capo V.

Condizioni di Eleggibilità.

Art. 22.

- Ferme restando le relative disposizioni Statutarie, sono requisiti imprescindibili per esser eleggibile:

1° Essere Cittadino Sammarinese Originario o Naturalizzato e non avere assunta qualsiasi altra Cittadinanza;

2° Saper leggere e scrivere:

3° Aver compiuti gli anni venticinque di età;

4° Non rivestire qualità ecclesiastiche;

5° Non aver subito condanne per misfatti.

Capo VI.

Norme Generali.

Art. 23.

- I comizii Elettorali saranno convocati con Decreto della Reggenza, e ne sarà dato avviso al pubblico dieci giorni prima di quello che verrà stabilito per la loro convocazione.

Art. 24.

- L'Elettore che avrà trasferito il domicilio o la sua abitazione in un'altra Parrocchia, avrà diritto di essere iscritto nell'Elenco dei Capi-famiglia di essa, se ne avrà fatta domanda in tempo utile all'Ufficio Anagrafico.